

AVVISO PER LA CLIENTELA

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione del D. Lgs. 125 del 4 ottobre 2019 (recepimento della Quinta Direttiva Antiriciclaggio), sono state apportate modifiche alle disposizioni di cui al **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** (c.d. decreto antiriciclaggio) circa il **trasferimento di denaro contante e/o di titoli al portatore**.

Qui di seguito, le attuali disposizioni:

Denaro contante e titoli al portatore

È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo **pari o superiore ad euro 2.000** tra soggetti diversi (anche attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia saranno riferiti alla cifra di **1.000 euro**

L'operazione può avvenire solo per il tramite di banche, Poste Italiane SpA, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento (per questi ultimi, quando prestano servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 – rimessa di denaro – la soglia è di euro 1.000).

Assegni bancari e circolari

- Le banche e Poste Italiane SpA sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE".
- L'apposizione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria **per importi pari o superiori ad euro 1.000**. Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare sempre il nome/cognome o la ragione sociale del beneficiario.
- Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi **inferiori ad euro 1.000**. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal correntista o dal richiedente l'assegno circolare, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50.
- Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente possono essere girati per l'incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.
- I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta.

Conti o libretti di risparmio al portatore e prodotti di moneta elettronica anonimi

- L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi, è vietata.
- L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.

Le banche sono tenute a segnalare alle Autorità competenti tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia. La commissione delle suddette infrazioni può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità competenti nella misura prevista dalle disposizioni di legge.

Il personale della Banca è disposizione per ogni eventuale chiarimento.